

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 11267/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11267 del 2024, proposto da Davide Nicolì, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Danza e Pietro Valentini, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, al viale Devich n. 72, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Istruzione e Merito, Ufficio Scolastico regionale per la Puglia, Ufficio scolastico regionale per la Puglia Ambito territoriale di Bari, Istituti Tecnici Statali Vito Sante Longo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma alla via Portoghesi n.12;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

in tutto o in parte ai sensi dell'art.34 co.1 lett.a del c.p.a.,

1) del decreto prot. nr. 37806 del 30.09.2024, solo recentemente conosciuto, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari ha disposto

l'esclusione dalla I Fascia GPS 2024/26 di Bari del docente Nicolì Davide per la classe di concorso ADSS, per mancanza di titolo di accesso;

2) della presupposta proposta formulata dalla scuola polo istituti tecnici statali Vito Sante longo - C.F. 93491310723 C.M. BATF26000R - AC3BF69 - Istituti Tecnici Vito Sante LONGO Prot. 0007419/U del 30/09/2024, solo recentemente conosciuta, di esclusione dalla I fascia GPS – biennio 2024/2025 e 2025/2026- prof. NICOLI' Davide per la Classe di concorso ADSS, per mancanza di titolo di accesso;

3) del decreto prot. nr. 37810 del 30.09.2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, solo recentemente conosciuto, con cui è stata revocata l'individuazione del ricorrente quale destinatario della proposta di stipula del contratto a tempo determinato da GPS dell'Ambito territoriale di Bari per l'a. s. 2024/2025, per mancanza di titolo di accesso;

4) dell'OM 88 del 2024, art 7 co 12 lett. a e 8 co 5), v. all. 4, 5) di ogni altro atto presupposto, connesso, e consequenziale anche se ignoto e/o sconosciuto;

2) della presupposta proposta formulata dalla scuola polo Istituti tecnici statali Vito Sante Longo - C.F. 93491310723 C.M. BATF26000R - AC3BF69 - Istituti Tecnici Vito Sante Longo Prot. 0007419/U del 30/09/2024, solo recentemente conosciuta, di esclusione dalla I fascia GPS – biennio 2024/2025 e 2025/2026- prof. Nicolì Davide per la Classe di concorso ADSS, per mancanza di titolo di accesso;

3) del decreto prot. nr. 37810 del 30.09.2024 del Ministero dell'Istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, solo recentemente conosciuto, con cui è stata revocata l'individuazione del ricorrente quale destinatario della proposta di stipula del contratto a tempo determinato da GPS dell'A.T. di Bari per l'a. s. 2024/2025, per mancanza di titolo di accesso;

4) dell'OM 88 del 2024, art 7 co 12 lett. a e 8 co 5);

5) di ogni altro atto presupposto, connesso, e consequenziale anche se ignoto e/o

sconosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Istruzione e Merito, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari e dell'Istituto Tecnico Vito Sante Longo Monopoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, in relazione a quanto dedotto da parte ricorrente con riguardo al difetto di motivazione del provvedimento di cancellazione dalle GPS impugnato, sussista il *fumus boni iuris* non emergendo dal ridetto provvedimento quale sia il requisito di accesso asseritamente mancante, in assenza del quale, ai sensi del richiamato articolo 7, comma 8, dell'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024, il ricorrente è stato escluso dalle citate graduatorie;

Considerato, altresì, che:

-non vi è evidenza, agli atti del giudizio, dell'intervenuta adozione del provvedimento recante il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento sul sostegno conseguito dal ricorrente all'estero, siccome inoltrata da questi al Ministero competente in data 29 aprile 2023;

-l'Ordinanza ministeriale n. 88/2024, all'articolo 7, comma 4, lettera e), prescrive che: “*Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora*

sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo";

- solo l'adozione del provvedimento di rigetto della istanza di riconoscimento, di cui, come detto, non è data evidenza nel provvedimento gravato, avrebbe, pertanto, potuto determinare l'inverarsi della condizione risolutiva cui è sottoposto il contratto a tempo determinato relativo all'incarico di supplenza stipulato dal ricorrente;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere, per quanto innanzi, la domanda cautelare;

Ritenuto, altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell' Ufficio Scolastico regionale per la Puglia dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità l'Ufficio Scolastico regionale per la Puglia ha

l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che l' Ufficio Scolastico regionale per la Puglia:

- 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- 4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";
in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- 5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto che la regolazione delle spese della presente fase di giudizio debba seguire

il criterio della soccombenza e che le stesse debbano pertanto essere liquidate come in dispositivo;

Ritenuto altresì di dover rimettere gli atti al Presidente della sezione IV Bis di questo Tribunale, competente per materia, per la fissazione della udienza di trattazione del merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) accoglie la domanda cautelare nei sensi e per quanto in motivazione.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso nei sensi e con le modalità di cui in motivazione.

Rimette gli atti al Presidente della sezione IV Bis di questo Tribunale, competente per materia, per la fissazione della udienza di trattazione del merito.

Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido fra loro, a rifondere alla parte ricorrente le spese della presente fase di giudizio che si liquidano in euro 700,00 (settecento/00) oltre accessori come per legge, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Monica Gallo, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

L'ESTENSORE
Monica Gallo

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO